



Comune di Settimo Rottaro

Città Metropolitana di Torino

Originale

CONSIGLIO COMUNALE DEL
DELIBERAZIONE N.

23/12/2021
26

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **2021**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50, 2° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
OTTOGALLI MASSIMO - Presidente	Presidente	X	
BARATTO CRISTIANO - Consigliere	Consigliere	X	
REVIGLIONE LAURO PIERINO - Consigliere	Consigliere	X	
LIVADARIU VASILE - Consigliere	Consigliere	X	
ODDONO LUCA - Consigliere	Consigliere	X	
BESSONE MASSIMO - Consigliere	Consigliere		X
BOGLIA FABRIZIO - Consigliere	Consigliere	X	
FERRARO MARIELLA - Consigliere	Consigliere		X
CODA GIAN CARLO - Consigliere	Consigliere	X	
CIMA UMBERTO - Consigliere	Consigliere		X
VALGUARNERA ELENA - Consigliere	Consigliere	X	
Totale		8	3

Con l'intervento del Segretario **Dr. CALVETTI Claudio**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. **OTTOGALLI MASSIMO** in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 26 del 23/12/2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile

Sulla proposta della presente Deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:
Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000):
Responsabile della regolarità contabile del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000):

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo
OTTOGALLI Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/12/2019 è stata adottata la seguente deliberazione: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016,”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2020 è stata adottata la seguente deliberazione: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016,”;

RILEVATO che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato importanti modifiche al testo del d.lgs. 175/2016 ed in riferimento alle scadenze queste sono state identificate con le seguenti:

- Entro il 31 ottobre 2017 gli enti locali dovranno effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione (straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute in società, individuando quelle che devono essere dismesse/alienate (art. 24, comma 1);
- A partire dal 1° novembre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni deve essere inviato alla Corte dei Conti;
- Entro il 31 dicembre di ogni anno: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che deve essere adottata entro il 31 dicembre 2018, poi a seguire entro il 31 dicembre di ogni anno;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione straordinaria era adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possedesse alcuna partecipazione, esito che comunque doveva essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., adempimento puntualmente eseguito;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/12/2019 con la quale si è proceduto ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, senza necessità di predisposizione, non ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2020 con la quale si è proceduto ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, senza necessità di predisposizione, non ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTO l'avviso del MEF in data 4 novembre 2021 in allegato al quale sono state pubblicate le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2020; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato.

ATTESO che alla luce dell'esito di detta revisione questo Ente non è tenuto ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nell'eventuale Piano del 2020;

VISTO l'esito dell'attuale ricognizione effettuata, volta alla relativa revisione periodica, da cui risulta che questo Ente, alla data del 31/12/2020, detiene le partecipazioni in società di cui al prospetto riportato nel presente atto;

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel citato prospetto, senza necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, non ricorrendo neanche nella presente revisione i presupposti di legge;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. e), D.Lgs.n.267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

ATTESO che si procede alla conferma dell'assetto attuale delle partecipate e che pertanto non essendo modificate le previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, non si ritiene necessario il parere da parte dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DOPO esauriente discussione;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte,

1) DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da prospetto di seguito riportato:

ENTE	% QUOTA COMUNE DI SETTIMO ROTTARO	DESCRIZIONE
Società Canavesana Servizi S.p.A	0,50	Attività di gestione e raccolta rifiuti solidi urbani non pericolosi
Società Metropolitana Acque Torino SMAT	0,00002	Servizio idrico integrato

2) DI APPROVARE la “revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020”, così come risultante nell'allegato A), e il “censimento delle partecipazioni pubbliche” come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

3) DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle stesse, per le motivazioni illustrate nel soprariportato prospetto, senza necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, non ricorrendo neanche nella presente revisione i presupposti di legge;

4) DI PROCEDERE alla relativa comunicazione al Dipartimento del Tesoro tramite l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ed alla competente sezione della Corte dei Conti.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OTTOGALLI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CALVETTI Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/03/2022 al 06/04/2022.
come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Settimo Rottaro, lì 22/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr. CALVETTI Claudio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 23-dic-2021

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Settimo Rottaro, lì 23-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CALVETTI Claudio
